



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 157 del 12/12/2002

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE AGRICOLTURA 2 dicembre 2002, n. 1082
POR Puglia 2000-2006. Fondo Feoga sezione orientamento - Asse prioritario IV - Misura 4.3
"Investimenti nelle aziende agricole". Approvazione bando per la presentazione delle domande.

L'anno 2002 addì 2 del mese di dicembre in Bari, nella sede del Settore Agricoltura presso l'Assessorato all'Agricoltura, Alimentazione, Foreste, Caccia e Pesca - Lungomare Nazario Sauro n. 45-47, il Dirigente ad interim dell'Ufficio Strutture, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio riferisce:

CONSIDERATO che la Commissione Europea con Decisione n. C(2000)2349 dell'8/08/2000 ha approvato il Programma Operativo Regionale della Regione Puglia (P.O.R. - Puglia) per il periodo di programmazione 2000 - 2006;

VISTO il relativo "Complemento di Programmazione", approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22/11/2000 e successivamente dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1697 dell'11/12/2000 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 30 del 16/02/2001);

VISTA la scheda della Misura n. 4.3 "Investimenti nelle aziende agricole" dell'Asse Prioritario IV "Sistemi locali di sviluppo", riportata nel citato Complemento di Programmazione;

VISTE le modifiche apportate alla scheda di Misura dal Comitato di Sorveglianza relativamente al criterio di determinazione dell'Indicatore "Sostenibilità degli investimenti" di cui al punto 15) "Criteri di selezione delle operazioni" e al Cronogramma della Misura 4.3 (punto 2 - Acquisizione domande);

RILEVATO che nella scheda della Misura n. 4.3, la spesa pubblica totale disponibile per la stessa misura, per l'intero periodo di programmazione 2000-2006, risulta pari a 236.478.792,00 Euro;

RILEVATO che per il primo bando è disponibile l'importo di 112.350.954,00 Euro;

TENUTO CONTO che le procedure amministrative per la realizzazione della Misura, contenute nel Complemento di Programmazione, stabiliscono che la presentazione delle domande potrà essere effettuata a seguito della predisposizione di apposito bando da parte della Regione, soggetto attuatore della Misura, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione stessa;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla approvazione del bando per la presentazione delle domande relative alla Misura n. 4.3 "Investimenti nelle aziende agricole";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, attuativa della L.R. n.7/97 e del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stata emanata la direttiva con la quale i Dirigenti dei Settori e degli Uffici sono competenti in ordine all'adozione dei

provvedimenti finali relativi ai procedimenti rientranti nell'ambito delle attività di gestione delle strutture cui gli stessi sono preposti.

Per quanto sopra riportato e di propria competenza

PROPONE

- di approvare il bando per la presentazione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura n. 4.3 "Investimenti nelle aziende agricole", come indicato nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che i termini di presentazione delle domande di finanziamento decorrono dal 15° (quindicesimo) giorno e sino al 105° (centocinquesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento, precisando che il computo decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso;
- di stabilire che l'ammissibilità a finanziamento delle domande, nel rispetto delle graduatorie definitive, deve essere contenuta nei limiti dell'importo disponibile per il primo bando, pari a 112.350.954,00 Euro;
- di incaricare l'Ufficio Strutture di inviare copia del presente atto e dell'allegato bando:
 1. all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione del bando nel BURP ai sensi dell'art. 6 - lettera g - della L.R. 13/94;
 2. all'Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie;
 3. al Settore Provveditorato ed Economato, perché ponga in essere le procedure per la pubblicazione e per la pubblicizzazione su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale.

"Adempimenti contabili di cui alla legge regionale n. 28/01 e successive modifiche e integrazioni"

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il presente provvedimento, atteso che non comporta impegno di spesa e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia in aggiunta a quelli già assunti, non viene trasmesso al Settore Ragioneria, non essendovi adempimenti di competenza dello stesso.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore Il Dirigente dell'Ufficio ad interim
Dott. Giuseppe D'Onghia Dott. Matteo Antonicelli

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AGRICOLTURA

VISTA la proposta del Dirigente ad interim dell'Ufficio Strutture, Dott. Matteo Antonicelli;

VISTA la direttiva emanata con deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98, relativa alla separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa, in attuazione della legge regionale n. 7 del 4/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 3/02/93 e successive modifiche ed integrazioni.

RITENUTO, per le motivazioni riportate in narrativa, di adottare il presente provvedimento;

DETERMINA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie ;
- di approvare il bando per la presentazione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura n. 4.3 "Investimenti nelle aziende agricole", come indicato nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che i termini di presentazione delle domande di finanziamento decorrono dal 15° (quindicesimo) giorno e sino al 105° (centocinquesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento, precisando che il computo decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso;
- di stabilire che l'ammissibilità a finanziamento delle domande, nel rispetto delle graduatorie definitive, deve essere contenuta nei limiti dell'importo disponibile per il primo bando, pari a 112.350.954,00 Euro;
- di incaricare l'Ufficio Strutture di inviare copia del presente atto e dell'allegato bando:
 4. all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione del bando nel BURP ai sensi dell'art. 6 - lettera g - della L.R. 13/94;
 5. all'Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie;
 6. al Settore Provveditorato ed Economato, perché ponga in essere le procedure per la pubblicazione e per la pubblicizzazione su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale.
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del bilancio regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia in aggiunta a quelli già assunti.
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo.

Il presente provvedimento, composto di n. 3 (tre) pagine e di un allegato di n. 20 (venti) pagine, è redatto in duplice originale di cui uno sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale e l'altro sarà custodito agli atti del Settore Agricoltura.

Copia del presente atto sarà inviato all'Assessore all'Agricoltura mentre non viene trasmesso all'Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria - in quanto non comporta, per la sua natura, alcun adempimento di competenza di detto Settore.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo istituito presso il Settore Agricoltura.

Il Dirigente del Settore
dott. Matteo Antonicelli
ALLEGATO A

P.O.R. PUGLIA 2000 - 2006 - FONDO FEOGA sezione orientamento.
ASSE PRIORITARIO IV -MISURA 4.3"INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE".
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO
CAPITALE O IN CONTO INTERESSI.

Premesse

La Commissione Europea con decisione n. C(2000)2349 dell'8/8/2000 ha approvato il Programma Operativo della Regione Puglia (POR - Puglia) per il periodo di programmazione 2000-2006.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 1255 del 10.10.2000, pubblicata nel B.U.R.P. n.138 supplemento del 16.11.2000, ha approvato il POR Puglia 2000 - 2006.

Il relativo "Complemento di Programmazione" (CdP), che comprende tra l'altro la Misura 4.3 "Investimenti nelle aziende agricole" concernente interventi per il miglioramento delle strutture nelle aziende agricole, è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 21/11/2000 e dalla Giunta Regionale con provvedimento n.1697 dell'11/12/2000, pubblicato nel BURP n.30 del 16 febbraio 2001.

La Giunta Regionale, inoltre, con deliberazione n.1698 dell'11/12/2000, pubblicata nel BURP n.30 del 16 febbraio 2001, ha approvato i cronogrammi delle misure del CdP del P.O.R. Puglia 2000-2006.

Successivamente, il Comitato di Sorveglianza ha apportato delle variazioni alla scheda della Misura 4.3 relativamente al criterio di determinazione dell'Indicatore "Sostenibilità degli investimenti" di cui al paragrafo 15) "Criteri di selezione delle operazioni", che è stato modificato da "Capitale fondiario / quota privata dell'investimento (%)" a "Reddito netto post investimento / investimento ammesso (%)", e al paragrafo 2 - Acquisizione delle domande del Cronogramma della Misura 4.3, che è stato modificato da " 45gg." a " 90gg.".

Ciò premesso la Regione Puglia indice bando per la presentazione delle domande di concessione degli aiuti per l'attuazione degli interventi previsti nella Misura 4.3, rendendo note le relative procedure nel rispetto di quanto già definito dal CdP.

1. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI

1.1 Disposizioni generali

Il presente bando definisce le modalità di presentazione delle domande di contributo per l'attuazione degli interventi previsti nella Misura n. 4.3 del CdP, relativa agli " Investimenti nelle aziende agricole", nonché le norme e le procedure di istruttoria, di formazione delle graduatorie di ammissibilità, di esecuzione degli interventi e di erogazione dell'aiuto pubblico.

1.2 Soggetti beneficiari degli aiuti

Imprenditori agricoli di cui all'art.1 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui ai successivi paragrafi 2.2 e 2.3.

1.3 Localizzazione degli interventi

Intero territorio regionale, fatte salve le specifiche indicazioni per alcuni comparti produttivi. In particolare per i sotto indicati comparti produttivi sono state individuate specifiche aree nelle quali è possibile effettuare gli interventi.

Viticoltura da tavola: gli interventi saranno localizzati nelle zone a specifica vocazione del territorio regionale;

Cerasicoltura: gli interventi saranno localizzati nelle due aree vocate a Sud Est ed a Nord della Provincia di Bari;

Agrumicoltura: gli interventi saranno localizzati nelle aree a specifica vocazione, in coerenza con il Piano Agrumi Nazionale predisposto in attuazione della L. 423/98.

1.4 Obiettivi

Migliorare e diversificare le produzioni agricole, introdurre tecnologie innovative del processo produttivo o altre attività complementari; ampliamento fisico ed economico delle aziende agricole; migliorare le condizioni di reddito e le condizioni di lavoro; ridurre i costi di produzione; migliorare la qualità delle produzioni, senza prescindere dalla tutela e dal miglioramento dell'ambiente e del benessere degli animali.

1.5 Risorse finanziarie disponibili

Il piano finanziario del CdP prevede per la Misura 4.3 l'attivazione di investimenti totali pari ad euro 500.000.002 per l'intero periodo di programmazione e la disponibilità di risorse pubbliche complessive pari ad euro 236.478.792 .

Con il presente bando le risorse pubbliche disponibili, riferite alle annualità 2001, 2002 e 2003, sono pari complessivamente ad euro 112.350.954,00.

1.6 Interventi e spese ammissibili

Coltivazioni olivicole

Olivicoltura da olio:

- reimpianti di oliveti (senza incremento del numero complessivo di piante coltivate in azienda e, pertanto, pari al numero di piante oggetto di estirpazione) ai fini della razionalizzazione e diversificazione varietale o nel caso di estirpazione per cause di forza maggiore;
- ammodernamento e razionalizzazione degli impianti di irrigazione di soccorso ai fini del risparmio energetico e di risorsa idrica;
- acquisto macchine per la meccanizzazione delle operazioni di potatura e raccolta;

Olivicoltura da mensa:

- realizzazione nuovi impianti con relativo impianto irriguo;
- realizzazione di impianti irrigui su oliveti da mensa esistenti non irrigui;
- ammodernamento e razionalizzazione impianti irrigui esistenti, per risparmio energetico e di risorsa idrica;
- realizzazione di interventi per la meccanizzazione delle operazioni di potatura e di raccolta;

Coltivazioni floricole

- realizzazione di serre per la produzione di fiori e piante da appartamento complete di impianti tecnici e tecnologici;
- interventi di adeguamento ed ammodernamento strutturale degli impianti tecnologici in serre esistenti;
- acquisto attrezzature informatiche per la gestione degli impianti;
- realizzazione locali per la prima lavorazione e conservazione del prodotto dimensionati alla effettiva potenzialità produttiva aziendale, attrezzati di specifici impianti tecnologici.

Coltivazioni ortofrutticole

Viticoltura da mensa:

- reimpianti (senza incremento, in ambito aziendale, della superficie coltivata con riferimento anche ad eventuali diritti al reimpianto di vite da mensa preposseduti, non esercitati e, comunque, nei termini previsti per l'esercizio) di vite per uva da mensa di varietà raccomandate e autorizzate da effettuarsi nelle zone a specifica vocazione, completi di impianti di irrigazione e compreso eventuali impianti innovativi (copertura per anticipo o posticipo epoca di maturazione, copertura antigrandine);
- realizzazione di impianti irrigui e di impianti innovativi su vigneti esistenti di uva da mensa di varietà raccomandate e autorizzate, impiantati nelle zone a specifica vocazione;
- ammodernamento e razionalizzazione impianti irrigui esistenti su vigneti di uva da mensa di varietà raccomandate e autorizzate, compresi nelle zone a specifica vocazione, ai fini del risparmio energetico e di risorsa idrica.

Cerasicoltura:

- realizzazione nuovi impianti con relativo impianto irriguo da effettuarsi nelle aree a specifica vocazione;
- realizzazione impianti di irrigazione su ciliegeti esistenti non irrigui, compresi nelle aree a specifica vocazione;
- ammodernamento e razionalizzazione impianti irrigui esistenti su ciliegeti compresi nelle aree a specifica vocazione, per risparmio energetico e di risorsa idrica.

Mandorlicoltura:

- realizzazione nuovi impianti con relativo impianto irriguo;
- realizzazione impianti di irrigazione su mandorleti esistenti non irrigui;
- ammodernamento e razionalizzazione impianti irrigui esistenti, per risparmio energetico e di risorsa idrica.

Agrumicoltura:

- reimpianti di agrumi - senza incremento, in ambito aziendale, della superficie coltivata - da effettuarsi nelle aree a specifica vocazione ai fini della diversificazione varietale, in coerenza con il Piano Agrumi Nazionale predisposto in attuazione della L. n. 423/98, completi di impianto di irrigazione;
- realizzazione impianti di irrigazione su agrumeti esistenti non irrigui nelle aree a specifica vocazione;
- ammodernamento e razionalizzazione impianti irrigui esistenti su agrumeti compresi nelle aree a specifica vocazione per risparmio energetico e di risorsa idrica.

Orticoltura:

- realizzazione serre tunnel con relativi impianti tecnici e tecnologici (irrigazione, fertirrigazione, riscaldamento, etc);
- realizzazione di impianti irrigui su superfici orticole esistenti non irrigue;
- ammodernamento e razionalizzazione impianti irrigui esistenti, per risparmio energetico e di risorsa idrica;
- realizzazione locali per la prima lavorazione e conservazione del prodotto, dimensionati alla effettiva potenzialità produttiva aziendale, attrezzati di specifici impianti tecnologici;
- acquisto di macchine agevolatrici per le operazioni di trapianto e raccolta.

Sono esclusi interventi per il pomodoro da industria. Inoltre, per il pomodoro fresco e per gli ortaggi oggetto di ritiri significativi negli ultimi anni, non saranno finanziati interventi che aumentino la capacità produttiva regionale degli stessi.

Allevamenti zootecnici:

- realizzazione di fabbricati rurali (stalle, locali per la mungitura e la conservazione del latte, concimaie, fosse biologiche, fienili, cisterne con relativi impianti tecnologici) da utilizzare per allevamenti di bovini e di ovi-caprini;
- ammodernamento fabbricati rurali esistenti utilizzati per allevamenti di bovini e di ovi-caprini per adeguarli alle norme di carattere igienico-sanitario, qualora non comprese tra i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali di cui all'allegato A) della Misura 4.3, e alle norme di sicurezza;
- acquisto macchine ed attrezzature necessarie per l'attività di allevamento di bovini e di ovi-caprini, compreso attrezzature informatiche per l'alimentazione computerizzata;
- ricerca idrica con relativo impianto di sollevamento, qualora l'azienda non sia servita da impianto collettivo (pubblico o privato) e se giustificata economicamente in relazione alla superficie aziendale irrigabile (riferita esclusivamente alle colture foraggere reimpiegate in azienda) ed al fabbisogno idrico degli allevamenti, nonché macchine ed attrezzature per l'adduzione e la distribuzione dell'acqua.

Le strutture devono essere dimensionate alla consistenza zootecnica aziendale ed alla relativa produzione ; nel caso di produzioni zootecniche per le quali è previsto un regime comunitario di quote il citato dimensionamento deve essere riferito al quantitativo di produzione assegnato all'azienda.

Interventi complementari

Filiera corta:

Interventi di adeguamento delle strutture, nelle aziende agricole appoderate, per la realizzazione di impianti per la trasformazione esclusivamente di prodotti agricoli aziendali (filiera corta) finalizzati ad incrementare il valore aggiunto della produzione e per il massimo impiego della forza lavoro dell'azienda, specie nelle aziende a conduzione diretta della famiglia coltivatrice. Tali interventi riguardano:

- ammodernamento ed adeguamento di fabbricati rurali aziendali, compreso piccoli ampliamenti indispensabili per renderli funzionali;
- acquisto macchine, attrezzature ed impianti tecnologici da utilizzare per le attività previste in filiera corta.

Gli interventi devono essere dimensionati alla effettiva potenzialità produttiva aziendale.

Inoltre, per quanto attiene interventi di filiera corta in comparti produttivi ammissibili agli aiuti ai sensi della misura 4.5 Miglioramento delle strutture di trasformazione dei prodotti agricoli del P.O.R. Puglia 2000-2006 (oleario, vitivinicolo, etc.), previa verifica di coerenza e compatibilità con quanto specificatamente previsto nella stessa.

Sono esclusi investimenti per la realizzazione di mattatoi aziendali e per la lavorazione del legno. Investimenti connessi alla trasformazione di produzioni vegetali o zootecniche soggette ad un regime comunitario di quote devono essere dimensionati con riferimento al quantitativo di produzione assegnato all'azienda.

Acquisto terreni:

- acquisto di terreni agricoli finalizzato alla formazione di aziende agricole di adeguate dimensioni economiche o all'ampliamento delle stesse, vincolato alla realizzazione di interventi strutturali per il miglioramento dell'efficienza ammissibili ai sensi della misura 4.3. Tali investimenti potranno incidere al massimo per il 10% del costo complessivo degli investimenti cofinanziati a valere sulla medesima misura. Qualora l'acquisto risulti funzionale a garantire sufficienti dimensioni fisiche ed economiche della azienda agricola, ai fini dell'incremento della redditività, tale percentuale potrà essere elevata fino ad un massimo del 25% del costo complessivo degli investimenti cofinanziati di cui sopra.

Interventi e spese ammissibili in tutti i comparti suindicati

- ricerca idrica con relativo impianto di sollevamento, qualora l'azienda non sia servita da impianto collettivo (pubblico o privato) e se giustificata economicamente in relazione alla superficie aziendale irrigabile, riferita alle precitate coltivazioni ammissibili a finanziamento sia di nuovo impianto che preesistenti; opere accessorie e collegate (vasche di accumulo, rete di adduzione).

Gli interventi di cui sopra non sono ammissibili nel comparto olivicolo da olio.

La ricerca idrica è ammissibile solo in zone ad emungimento consentito come da normativa vigente, previa autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti;

- acquisto attrezzature informatiche per la gestione dell'attività produttiva aziendale;
- spese generali, nella misura massima del 12% delle spese ammissibili per investimenti materiali (debitamente giustificate ai sensi della Norma n.1 dell'Allegato al Reg. CE 1685/00).

1.7 Interventi e spese non ammissibili

In tutti i casi non sono ammissibili interventi iniziati e spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di contributo.

Inoltre, non sono ammissibili interventi e spese relative a:

- realizzazione o ammodernamento di fabbricati da utilizzare per abitazione o uffici e all'acquisto di relativi arredi;
- investimenti che rientrano nell'ambito dei regimi di sostegno delle Organizzazioni Comuni di Mercato (O.C.M.), ad eccezione delle deroghe evidenziate al successivo paragrafo 1.8;
- acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- acquisto di macchine ed attrezzature usate;
- specie vegetali (erbacee, arbustive ed arboree) diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo 1.6);
- specie animali diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo 1.6);
- demolizioni di strutture ed impianti esistenti (fabbricati, manufatti, etc.);
- estirpazione di impianti arborei;
- IVA ed altre imposte.

1.8 Deroghe all'art. 37.3 del Reg. CE n.1257/99 rispetto all'O.C.M. Ortofrutta

In deroga all'art.37.3 del Reg. CE n.1257/99, per il quale non viene concesso alcun aiuto pubblico per misure che rientrano nel campo di applicazione di regimi di sostegno nell'ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM), l'ammissibilità al contributo può essere concessa secondo le seguenti modalità:

- Misure realizzate dalle imprese agricole individuali appartenenti ad organizzazioni di produttori riconosciute dalle OCM: in questo caso possono essere finanziate quelle iniziative non comprese nei programmi operativi delle organizzazioni riconosciute e che siano coerenti e compatibili con la strategia e con gli obiettivi dell'organizzazione dei produttori (previa specifica acquisizione di dichiarazioni dell'organizzazione medesima);

- Misure realizzate dalle imprese agricole singole e/o associate non appartenenti ad organizzazioni di produttori riconosciute dalla OCM : in questo caso le iniziative possono essere finanziate previa verifica della coerenza e compatibilità degli interventi proposti con la strategia e gli obiettivi dei piani operativi delle organizzazioni riconosciute nell'area di competenza;

- Misure realizzate dalle imprese agricole singole e/o associate non comprese nei bacini sottesi ad organizzazioni di produttori riconosciute : in questo caso le iniziative possono essere finanziate previa verifica della coerenza e compatibilità degli interventi proposti con la strategia e gli obiettivi dei piani operativi delle organizzazioni riconosciute nell'area di competenza.

2. CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Soggetti che possono presentare domanda

I soggetti che possono presentare domanda ai fini della concessione dell'aiuto pubblico previsto per la realizzazione degli interventi di cui innanzi sono:

- titolari di impresa agricola individuale;
- rappresentante legale di società di persone che nell'atto costitutivo o statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola;
- rappresentante legale di società di capitali che nell'atto costitutivo o statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola;
- rappresentante legale di cooperativa agricola di conduzione che nell'atto costitutivo o statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola .

2.2 Requisiti soggettivi per l'accesso agli aiuti

Costituisce requisito per l'accesso agli aiuti il possesso di conoscenze e competenze professionali da parte:

- del titolare dell'impresa agricola, nel caso di ditte individuali;
- di almeno uno dei contitolari dell'impresa agricola, nel caso di società semplici;
- di almeno uno dei soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
- di almeno uno dei soci, nel caso di società in nome collettivo e di cooperativa agricola di conduzione;
- del responsabile della gestione dell'azienda agricola, nominato dal Consiglio di Amministrazione per un periodo non inferiore a cinque anni, nel caso di società di capitali.

Il predetto requisito deve essere posseduto alla data della decisione individuale di concessione del sostegno che corrisponde, in relazione a quanto stabilito nel CdP - Cronogramma della Misura 4.3 - modificato dal Comitato di Sorveglianza, al 190° (centonovantesimo) giorno dalla data di pubblicazione nel BURP del presente bando. Tale riferimento temporale resta comunque valido anche nel caso in cui la decisione individuale di concessione del sostegno fosse adottata in data precedente o successiva a quella prefissata.

2.3 Requisiti oggettivi per l'accesso agli aiuti

Ai fini dell'accesso agli aiuti dovranno essere dimostrati:

- a) la redditività dell'azienda agricola secondo i parametri stabiliti nella scheda della Misura 4.3 del CdP del POR Puglia 2000-2006;
- b) il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali secondo le indicazioni contenute nell'apposito "Allegato A) alla Misura 4.3" del CdP;
- c) l'iscrizione al registro delle imprese agricole presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
- d) la titolarità di partita IVA;
- e) la titolarità di "quote produttive" per investimenti connessi a produzioni agricole e zootecniche soggette ad un regime comunitario di quote;
- f) l'adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali e l'iscrizione nelle relative gestioni previdenziali, se prevista dalle vigenti normative.

I giovani agricoltori insediati da meno di tre anni alla data della decisione individuale di concessione del sostegno e che non soddisfino a tale data le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché del possesso di conoscenze e competenze professionali, potranno comunque accedere agli aiuti se si impegnano a soddisfare tali condizioni di accesso entro il termine massimo di tre anni a decorrere dalla data di insediamento.

La condizione di giovane agricoltore e di insediamento da meno di tre anni deve essere posseduta alla data della decisione individuale di concessione del sostegno che corrisponde, in relazione a quanto

stabilito nel CdP - Cronogramma della Misura 4.3 - modificato dal Comitato di Sorveglianza, al 190° (centonovesimo) giorno dalla data di pubblicazione nel BURP del presente bando. Tale riferimento temporale resta comunque valido anche nel caso in cui la decisione individuale di concessione del sostegno fosse adottata in data precedente o successiva a quella prefissata.

In particolare il requisito di giovane agricoltore (età inferiore a 40 anni) deve essere posseduto:

- per le ditte individuali dal titolare;
- per le società di persone da almeno i due terzi dei soci (con riferimento ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice);
- per le società cooperative da almeno i due terzi dei soci;
- per le società di capitali dai soci che complessivamente hanno sottoscritto oltre il 50% del capitale sociale, nonché dalla maggioranza dei componenti degli Organi di amministrazione della società.

Il requisito del possesso di conoscenze e competenze professionali è soddisfatto se, alla data della decisione individuale di concedere il sostegno (come stabilita al precedente paragrafo 2.2 - secondo capoverso), i soggetti - di cui al paragrafo 2.2, primo capoverso - hanno esercitato per almeno tre anni attività agricola autonoma (titolare di impresa o coadiuvante) o dipendente, comprovata dall'adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali, se previsto dalle vigenti normative, ovvero se sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in Scienze Agrarie e Forestali o in Veterinaria, diplomi universitari conseguibili presso le Facoltà rilascianti i diplomi di laurea di cui sopra, diploma di perito agrario o di agrotecnico.

Il requisito della redditività dell'azienda agricola è dimostrato se, nella situazione ante intervento, risultino soddisfatte entrambe le condizioni sotto indicate:

- il fabbisogno di lavoro annuo dell'azienda sia pari almeno a 2.200 ore, corrispondente ad una U.L.A.;
- il reddito netto aziendale sia superiore o almeno pari ad euro 9.056,90 (50% del reddito di riferimento aggiornato) nel caso di azienda ricadente in zona classificata montana/svantaggiata ai sensi della normativa comunitaria o ad euro 10.868,28 (60% del reddito di riferimento aggiornato) nel caso di azienda ricadente in altre zone.

I requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali sono rispettati se risultino soddisfatti i vincoli e le limitazioni di carattere generale, nonché quelli inerenti le specifiche attività produttive aziendali, indicati nelle norme di cui all'apposito "Allegato A) della Misura 4.3" e nel vademecum esplicativo dell'Amministrazione Regionale, disponibile al sito internet www.pma.tno.it.

In base a quanto stabilito dall'art. 41 della L.R. 13/2000, tutti gli interventi e le opere ricadenti negli ambiti territoriali individuati come Zone di Protezione Speciale (ZPS) o Siti di Importanza Comunitaria (SIC) sono assoggettati a Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/97. A tale proposito si evidenzia che, in relazione a quanto disposto dalle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e dal DPR 357/97 di recepimento, il Ministero dell'Ambiente ha emanato il decreto ministeriale 3 aprile 2000 nei cui allegati A e B sono elencate rispettivamente le ZPS ed i SIC di ciascuna Regione.

La Giunta regionale con provvedimento n. 1157 dell'08/8/2002, pubblicato nel BURP n.115 dell'11/9/2002, ha deliberato la delimitazione per la Regione Puglia delle zone pSIC e delle ZPS designate.

Al fine di verificare se la superficie aziendale oggetto di intervento ricada nelle zone SIC o ZPS è possibile consultare le specifiche cartografie presso l'Assessorato all'Ambiente della Regione - Ufficio Parchi e Riserve naturali.

Inoltre ai sensi della L.R. n.11/2001 sono soggetti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) obbligatoria tutte le tipologie di intervento elencate nell'allegato A della suddetta legge, mentre le tipologie di intervento elencate nell'allegato B vanno sottoposte a verifica di assoggettabilità alla VIA.

3. VOLUME DI INVESTIMENTO, TIPOLOGIA DEGLI AIUTI

3.1. Massimali di investimento

Il volume di investimenti minimo e massimo ammissibile a finanziamento per azienda è di seguito indicato:

a) volume minimo di investimento pari a 50.000 euro, ivi comprese le spese generali, ridotto a 25.000 euro nel caso di giovani agricoltori che hanno presentato domanda per ottenere il premio di primo insediamento ai sensi della Misura 4.4 del POR Puglia 2000 - 2006, nonché successiva comunicazione di avvenuto insediamento;

b) volume massimo di investimento pari a 350.000 euro, comprese le spese generali; tale volume è da intendersi per l'intero periodo di attuazione del CdP (2000 - 2006) e allo stesso va ad aggiungersi l'eventuale volume di investimento per acquisto terreni di cui alla successiva lettera c);

c) volume di investimento per acquisto terreni, destinati alla formazione e all'ampliamento della dimensione economica dell'azienda agricola, pari al 10% del volume complessivo di investimenti ammissibile a finanziamento, a cui va ad aggiungersi. Tale limite potrà essere elevato fino al 25%, a richiesta del proponente, qualora l'acquisto dei terreni concorra ad incrementare almeno del 50% il valore iniziale della redditività aziendale o concorra ad occupare stabilmente un'altra ULA nella fase a regime degli investimenti realizzati;

d) volume massimo di investimenti per interventi di "filiera corta" pari a 100.000 euro, ivi comprese le spese generali, fermo restando il volume massimo di cui alla precedente lettera b).

Qualora gli interventi richiedano un volume di investimento superiore a quello massimo consentito l'importo in esubero sarà a totale carico del destinatario dell'aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli investimenti proposti che saranno oggetto di accertamento finale di regolare esecuzione.

3.2 Determinazione dei costi

Il costo massimo ammissibile per l'impianto di un ettaro di oliveto da mensa, ciliegeto e mandorleto o per il reimpianto di un ettaro di oliveto da olio, vigneto di uva da tavola e agrumeto è riportato dettagliatamente nell'Allegato 2 "Spese ammissibili ai fini della rendicontazione e certificazione" del CdP; nello stesso è riportato il costo massimo ammissibile per la realizzazione di un mq. di serre tunnel per colture orticole.

Nel caso di interventi riguardanti la realizzazione di opere edili ed affini i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel vigente prezziario del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Regione Puglia, approvato con parere favorevole del C.T.A. in data 11 gennaio 2002 - voto n.7.

Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di prefabbricati e di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti, etc.), nonché di macchine ed attrezzature è prevista l'acquisizione di tre preventivi analitici per ciascun intervento preventivato rilasciati da ditte diverse con relazione giustificativa sulla scelta operata; l'acquisizione di un solo preventivo è consentita nel caso in cui la spesa totale preventivata nello stesso, escluso Iva, sia inferiore ad euro 5.164,57.

3.3. Tipologia e intensità degli aiuti

Gli aiuti previsti dalla misura sono destinati esclusivamente al finanziamento di investimenti ritenuti ammissibili a seguito di istruttoria tecnico amministrativa e le cui spese sono sostenute dopo la data di presentazione della domanda di aiuto.

Gli aiuti potranno essere concessi sia in conto capitale che in conto interessi.

L'aiuto in conto capitale è pari al:

- 50% del volume di investimento ammissibile se la superficie aziendale ricade prevalentemente (oltre il 50%) in zona montana o svantaggiata ai sensi della normativa comunitaria;

- 40% del volume di investimento ammissibile se la superficie aziendale ricade prevalentemente (oltre il 50%) in altre zone.

Nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori il predetto aiuto è pari al 55% nelle zone montane o svantaggiate ed al 45% nelle altre zone se alla data di adozione della decisione di concedere l'aiuto il giovane risulta insediato da meno di cinque anni.

Relativamente al possesso della condizione di giovane agricoltore e di insediamento da meno di cinque anni si fa riferimento a quanto stabilito al precedente paragrafo 2.3, terzo e quarto capoverso.

Per gli interventi complementari relativi all'acquisto di terreni agricoli il tasso di aiuto pubblico è pari al 40% del costo complessivo ammissibile se la superficie aziendale ricade prevalentemente in zona montana o svantaggiata ed al 30% se ricade prevalentemente in altre zone.

L'aiuto in conto interessi sarà concesso con riferimento a mutuo agrario di miglioramento con ammortamento non superiore a 15 anni e preammortamento massimo di 2 anni. Inoltre, dalla data di stipula del contratto definitivo di mutuo è previsto un periodo di due anni di cosiddetto "preammortamento differito" alla fine del quale il mutuo entra nella fase di ammortamento.

Il tasso di interesse che regolerà il mutuo sarà quello di riferimento per i mutui di miglioramento fondiario, vigente al primo giorno del mese nel corso del quale sarà stipulato con l'Istituto bancario il contratto condizionato di mutuo. La Regione corrisponderà il concorso pubblico nel pagamento degli interessi per l'intera durata del mutuo (preammortamento - preammortamento differito - ammortamento) nella misura massima di 5 punti percentuali del tasso di riferimento che regolerà il mutuo. Nel caso in cui alla stipula del contratto condizionato di mutuo il tasso di riferimento risulti inferiore a 6 punti percentuali è, comunque, previsto un tasso minimo a carico del beneficiario non inferiore ad 1 punto percentuale e, di conseguenza, il concorso regionale sugli interessi sarà inferiore ai 5 punti percentuali previsti.

Il concorso pubblico nel pagamento degli interessi sarà attualizzato e versato all'Istituto bancario mutuante in un'unica soluzione ad avvenuta stipula del contratto definitivo di mutuo.

In ogni caso l'importo attualizzato del concorso pubblico nel pagamento degli interessi non potrà essere superiore all'importo del contributo in conto capitale concedibile per le stesse opere.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di ammissione a finanziamento, redatta secondo lo schema allegato al presente bando e sottoscritta con firma autenticata a norma di legge dal soggetto avente titolo a richiedere l'aiuto pubblico, deve essere inviata all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura (IPA) competente per territorio. Nel caso di aziende con superficie ubicata in province diverse, è competente l'IPA della provincia in cui ricade la maggior parte della superficie aziendale.

La domanda deve essere inviata a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nel BURP del presente bando (il conteggio dovrà iniziare dal giorno seguente la data medesima) ed entro e non oltre il centocinquesimo giorno dalla stessa data (a tal fine farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante). In caso di coincidenza del termine di scadenza con un giorno festivo il termine medesimo è spostato al primo giorno feriale utile.

La domanda corredata dalla documentazione indicata al successivo punto 5), deve essere inviata mediante plico postale raccomandato con avviso di ricevimento.

Nel caso di richiesta di aiuto in conto interesse copia della sola domanda deve essere anche inviata entro gli stessi termini e con le stesse modalità all'Istituto bancario prescelto tra quelli autorizzati ad effettuare operazioni di credito di miglioramento fondiario.

Si stabiliscono gli stessi termini per l'invio per via telematica del Piano di Miglioramento Aziendale (PMA) - di cui ai successivi punti 5 e 6 - secondo le modalità che saranno indicate sul sito internet www.pma.tno.it. Il termine finale di invio telematico del PMA è fissato alle ore 12,00 del giorno di scadenza.

5. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA

Alla domanda devono essere allegati in unica copia i seguenti documenti, da riportare in apposito elenco riepilogativo che rispetti l'ordine numerico di seguito riportato.

Tale elenco, allegato alla domanda, deve essere sottoscritto dal tecnico consulente e dal richiedente i benefici.

1) Copia cartacea del PMA redatto su apposito modello informatico predisposto dal Settore Agricoltura. Tale documento, sottoscritto sia dal richiedente che dal tecnico agricolo che ha provveduto alla sua redazione, deve riportare in calce:

? la dichiarazione che attesti la corrispondenza dei dati in essa indicati con quelli riportati nel PMA trasmesso per via telematica;

? relazione sintetica ed esplicativa degli interventi proposti.

2) Titolo di possesso dei terreni aziendali (copia atto di acquisto, donazione, successione, usufrutto ovvero contratto di affitto registrato e con durata minima di 10 anni a partire dalla data di presentazione dell'istanza). Nel caso di conduzione in affitto occorre produrre autorizzazione del proprietario ad eseguire gli investimenti proposti nel PMA, se non espressamente contemplata nel contratto di affitto. Nel caso di giovani agricoltori che hanno fatto richiesta di premio ai sensi della Misura 4.4 la durata minima di 10 anni si considera a partire dall'insediamento. Non è considerato valido ai fini del finanziamento il possesso di terreni o fabbricati in comodato.

3) Corografia con indicazione dei terreni aziendali.

4) Planimetria dei terreni aziendali in scala 1:2000 o 1:4000.

5) Elaborati grafici adeguatamente quotati (planimetria, piante, sezioni, prospetti, ect.) al fine dell'ubicazione degli interventi previsti in PMA, dei fabbricati rurali e manufatti esistenti e degli impianti arborei da svellere nel caso di reimpianti.

6) Certificazione e/o autocertificazione attestante:

a) la titolarità di Partita IVA con codice di attività agricola;

b) l'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;

c) il codice fiscale attribuito al richiedente;

d) la titolarità di quote produttive o di diritti alla produzione;

e) il possesso di conoscenze e competenze professionali;

f) l'adempimento agli obblighi fiscali e previdenziali e l'iscrizione del soggetto richiedente nelle relative gestioni previdenziali;

7) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

? il possesso dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, con riferimento a quanto riportato nell'Allegato A) alla Misura 4.3 e con esplicita indicazione delle specifiche norme di riferimento, applicate in azienda;

? l'eventuale possesso di soli redditi agricoli;

? che la superficie aziendale interessata dagli interventi proposti nel PMA ricade/non ricade in zona SIC o ZPS delimitata dalla Regione Puglia con DGR 1157/02. Qualora l'intervento ricada in tali zone con la medesima dichiarazione il richiedente deve impegnarsi ad attivare presso il Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ambiente la procedura prevista per la valutazione di incidenza al fine del rilascio, preliminarmente all'esecuzione degli interventi, del prescritto parere.

8) Fotocopia di un documento di identità del richiedente.

9) Computo metrico estimativo analitico degli interventi proposti, comprensivo di spese generali, al netto dell'IVA e di altre imposte.

10) Preventivi di spesa delle ditte fornitrici, per gli interventi di cui all'ultimo capoverso del paragrafo 3.2, redatti in forma analitica (n.3 preventivi di ditte diverse) con allegata relazione giustificativa della scelta operata.

11) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che gli investimenti proposti si inseriscono in un contesto di filiera con riferimento alle specifiche situazioni di cui alle sotto indicate lettere a), b) e c). Quanto dichiarato deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva del:

a. legale rappresentate dell'organismo associativo che attesti la qualifica di socio del richiedente i benefici ed il conferimento continuativo del prodotto di cui all'intervento ai fini della commercializzazione;

b. legale rappresentate dell'industria di trasformazione e commercializzazione del prodotto di cui all'intervento, che attesti l'avvenuto conferimento continuativo del prodotto per un periodo non inferiore a tre anni o, nel caso di giovani agricoltori insediati da meno di tre anni, per il periodo di effettivo conferimento;

c. legale rappresentante di società operante nel settore della grande distribuzione organizzata (GDO) che attesti l'avvenuto conferimento continuativo del prodotto di cui all'intervento per un periodo non inferiore a tre anni o, nel caso di giovani agricoltori insediati da meno di tre anni, per il periodo di effettivo conferimento.

12) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nel caso di interventi relativi al comparto ortofrutticolo, con riferimento alle condizioni stabilite nelle deroghe di cui al precedente paragrafo 1.8) attestante la qualità di socio/non socio di Organizzazioni di Produttori riconosciute dalle OCM e che gli interventi proposti sono coerenti e compatibili con la strategia e gli obiettivi dei piani operativi delle O.P. riconosciute.

Nel caso di appartenenza ad O.P. riconosciuta dalla OCM, occorre allegare anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante della OP attestante che gli interventi proposti sono coerenti e compatibili con la strategia e gli obiettivi del programma operativo della O.P. e che gli stessi non sono compresi nel medesimo programma.

Inoltre, nel caso di SOCIETÀ O COOPERATIVE occorre allegare:

13) Atto costitutivo e statuto sociale, con estremi di omologazione, per le società cooperative.

14) Copia autenticata e per estratto dai registri del verbale del Consiglio di Amministrazione che approva l'iniziativa proposta e delega il rappresentante legale ad inoltrare domanda ai sensi della Misura 4.3, a riscuotere il contributo in conto capitale o a stipulare mutuo di miglioramento fondiario con l'istituto bancario prescelto.

15) Iscrizione delle cooperative alla Sezione Agricola del Registro prefettizio.

I documenti dal n.1 al n.9 e, nel caso di società o cooperative, ai nn. 13 e 14, devono essere obbligatoriamente allegati all'istanza pena l'irricevibilità della domanda con conseguente archiviazione.

I documenti dal n. 10 al 12 e, nel caso di società al n.15, devono essere prodotti solo nel caso in cui ne ricorrano le condizioni.

6. PIANO DI MIGLIORAMENTO AZIENDALE

Il PMA prevede la:

- descrizione della situazione strutturale dell'azienda oggetto di intervento;
- determinazione del fabbisogno di lavoro annuo e della redditività dell'azienda, nella situazione ante intervento;
- descrizione degli interventi che si intendono realizzare nell'azienda, elencati nel paragrafo 1.6, con esclusione, pertanto, di ogni altro intervento non ammissibile agli aiuti;

- determinazione - con riferimento alle modifiche di carattere strutturale, produttivo ed occupazionale indotte dalla realizzazione degli interventi - del fabbisogno di lavoro annuo e della redditività dell'azienda nella situazione post intervento.

Il PMA consentirà la determinazione dei tre indicatori che concorreranno alla definizione del punteggio per la formazione della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al successivo paragrafo 7.

Il PMA deve essere redatto da tecnico agricolo abilitato ed iscritto ad albo o collegio professionale esclusivamente su apposito modello informatico predisposto dal Settore Agricoltura della Regione Puglia disponibile al seguente sito internet: www.pma.tno.it.

Per la redazione del PMA i tecnici agricoli abilitati potranno richiedere al Settore Agricoltura - Ufficio Strutture, tramite il proprio Ordine o Collegio di appartenenza, la password personale di accesso al sito. I consulenti tecnici che hanno già redatto per via informatica il PMA ai sensi della Misura 4.4 "Insediamento giovani agricoltori" del POR Puglia 2000-2006 potranno continuare ad usare la password personale a suo tempo assegnata. La password assegnata dovrà essere personalizzata dall'utente per garantire la privacy e la sicurezza dei dati immessi nel sistema.

Il precitato sito sarà operativo a partire dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando e sino alle ore 12,00 del giorno di scadenza. L'assistenza al sito è assicurata da Tecnopolis dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 17,30, estesa al sabato e fino alle ore 20,30 negli ultimi trenta giorni di operatività del bando, salvo cause di forza maggiore che possano determinare momentanea interruzione del servizio.

6.1. Piani di miglioramento aziendale già presentati ai sensi della Misura 4.4 "Insediamento giovani agricoltori".

Tutti i giovani agricoltori inseriti nella graduatoria definitiva di ammissibilità al premio ai sensi della Misura 4.4 "Insediamento giovani agricoltori" devono obbligatoriamente ripresentare, ai fini del finanziamento ai sensi della Misura 4.3, il PMA presentato con la Misura 4.4 per l'azienda oggetto di insediamento. Non è consentita in alcun caso la riduzione del volume degli investimenti previsti nel PMA presentato dal giovane agricoltore ai sensi della Misura 4.4; risulta invece possibile inserire ulteriori interventi previsti nella Misura 4.3, qualora non programmati al momento dell'insediamento in azienda.

7. CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI

La selezione dei progetti sarà operata attraverso la valutazione dei PMA, con riferimento agli indicatori riportati nel prospetto seguente.

Indicatore Criterio e modalità di calcolo

Redditività degli investimenti Variazione reddito netto (reddito netto PMA situazione post - reddito netto PMA situazione ante) / volume investimenti x 100

Impatto occupazionale degli investimenti Variazione ULA (ULA PMA situazione post - ULA PMA situazione ante) / volume investimenti x 100

Sostenibilità degli investimenti Reddito netto PMA situazione post / volume investimento ammesso x 100

La redditività degli investimenti è pari al rapporto percentuale tra l'incremento di reddito netto aziendale per effetto degli investimenti proposti in PMA (differenza tra reddito netto aziendale determinato in PMA situazione post investimento e reddito netto aziendale determinato in PMA situazione ante investimento) e il volume di investimento.

L'impatto occupazionale degli investimenti è pari al rapporto percentuale tra la variazione del numero di unità lavorative aziendali per effetto degli investimenti proposti in PMA (differenza tra il numero di ULA in PMA situazione post investimento e numero di ULA in PMA situazione ante investimento) e il volume di investimento.

La sostenibilità degli investimenti è pari al rapporto percentuale tra reddito netto aziendale determinato in PMA situazione post investimento e il volume di investimento ammesso, come dichiarato nel PMA.

Ad ogni indicatore sarà attribuito un punteggio che concorrerà alla definizione del punteggio complessivo del PMA per la formazione della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento.

Il metodo da utilizzare per il calcolo del punteggio da attribuire a ciascun indicatore prevede la contestualizzazione di tutti gli indicatori. Pertanto sarà calcolata, per ognuno di essi, la media aritmetica dei valori rinvenuti da tutti i PMA presentati che hanno superato favorevolmente la verifica documentale. Tale valore medio, per ogni indicatore, sarà equiparato a 100.

Per ciascun PMA il punteggio di ogni indicatore sarà determinato rapportando, in termini percentuali, il valore dell'indicatore del PMA al valore medio dello stesso indicatore, calcolato come innanzi ed equiparato a 100.

Qualora il valore dell'indicatore di impatto occupazione degli investimenti sia negativo, tale valore sarà fatto pari a zero e, pertanto, il relativo punteggio sarà pari a zero.

La somma dei singoli punteggi attribuiti ai tre precitati indicatori determina il punteggio complessivo attribuito a ciascun PMA.

Tale punteggio, se specificatamente richiesto in domanda ed opportunamente comprovato da certificazioni, sarà incrementato del 20% qualora gli investimenti proposti si inseriscano in un contesto di filiera. Tale maggiorazione non si applicherà nelle circostanze in cui il contesto di filiera si determini all'interno dell'azienda.

A parità di punteggio costituirà priorità nell'ordine:

- non aver usufruito di aiuti ai sensi delle Misure del P.O.P. Puglia 1994/99 - Fondo FEOGA;
- il possesso di soli redditi agricoli;
- età anagrafica, nel senso di dare preferenza al richiedente più giovane.

8. CRONOGRAMMI DELLE ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA E DI ESECUZIONE

8.1 Verifica documentale delle istanze

Le domande di aiuto presentate con le modalità e nei termini stabiliti nel presente bando saranno sottoposte ad una verifica documentale comprensiva anche del riscontro dell'avvenuto invio per via telematica del PMA.

La domanda sarà considerata "irricevibile" e si provvederà alla sua archiviazione con comunicazione al richiedente mediante lettera raccomandata A.R., qualora dovesse risultare:

- ? incompleta dei dati, delle informazioni e delle dichiarazioni riportate nel fac-simile;
- ? mancante di uno dei documenti (di cui al paragrafo 5) elencati dal n.1 al n.9 e, nel caso di società o cooperative, ai nn. 13 e 14 nonché dei documenti elencati dal n. 10 al 12 e, nel caso di società al n.15, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni;
- ? non inviato il PMA per via telematica.

In questa fase sarà oggetto di verifica anche l'eventuale documentazione comprovante l'inserimento in "contesto di filiera" degli investimenti proposti al fine di validare la richiesta di maggiorazione del punteggio in graduatoria.

Le domande che avranno superato la verifica documentale saranno inserite nelle graduatorie, di cui al paragrafo 8.2, ed ammesse alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa che sarà espletata progressivamente, procedendo secondo l'ordine delle stesse in graduatoria a partire dalla prima.

8.2 Approvazione graduatoria di ammissibilità.

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando saranno equamente ripartite tra le aziende ricadenti in zone classificate montane/svantaggiate dalla normativa comunitaria e quelle ricadenti in altre zone. In entrambi i casi una quota delle risorse, pari al 60%, sarà riservata al finanziamento di PMA presentati da giovani agricoltori di età non superiore ai 40 anni.

Si precisa che:

a) un'azienda è considerata in zona montana/svantaggiata se la superficie aziendale totale (SAT) ricade per oltre il 50% in zona classificata dalla normativa comunitaria montana/svantaggiata;

b) il requisito dell'età deve essere posseduto alla data della decisione individuale di concessione del sostegno che corrisponde, in relazione a quanto stabilito nel Cronogramma della Misura 4.3 - modificato dal Comitato di Sorveglianza - di cui al CdP, al 190° giorno dalla data di pubblicazione nel BURP del presente bando. Ai fini dell'inserimento della domanda nella graduatoria dei giovani agricoltori tale data di riferimento resta comunque confermata anche nel caso in cui la graduatoria di ammissibilità a finanziamento fosse approvata in data precedente o successiva a quella prefissata;

c) il requisito dell'età di cui alla lettera b) deve essere posseduto:

- per le ditte individuali dal titolare;

- per le società di persone da almeno i due terzi dei soci (con riferimento ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice);

- per le società cooperative da almeno i due terzi dei soci;

- per le società di capitali dai soci che complessivamente hanno sottoscritto oltre il 50% del capitale sociale, nonché dalla maggioranza dei componenti degli Organi di amministrazione della società;

Di conseguenza saranno predisposte quattro distinte graduatorie regionali di ammissibilità dei progetti a finanziamento nelle quali saranno inserite sia le domande di aiuto in conto capitale che quelle di aiuto in conto interessi.

Le domande che avranno superato la verifica documentale saranno inserite in quattro graduatorie regionali con l'attribuzione a ciascuna, secondo i criteri e le modalità di cui al precedente paragrafo 7, del punteggio complessivo derivato dagli indicatori del PMA e dalla eventuale maggiorazione prevista per il contesto di filiera.

Le graduatorie così costituite saranno approvate con provvedimento del dirigente del Settore Agricoltura e pubblicate nel BURP; di tanto sarà data comunicazione agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai fini della presentazione di eventuali ricorsi entro il termine di trenta giorni a partire dalla data della comunicazione.

Tutte le domande inserite nelle quattro graduatorie saranno successivamente oggetto di istruttoria tecnico amministrativa a seguito della quale potranno essere confermate nella graduatoria di appartenenza, senza alcuna variazione di punteggio, in caso di esito istruttorio favorevole o escluse dalla stessa in caso di esito istruttorio negativo.

In caso di esclusione sarà data comunicazione agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai fini della presentazione di eventuali ricorsi entro il termine di trenta giorni a partire dalla data della comunicazione.

8.3 Istruttoria tecnico amministrativa dei progetti

L'istruttoria tecnico amministrativa sarà espletata procedendo alla assegnazione delle domande ai

tecnici istruttori secondo l'ordine in graduatoria delle stesse, a partire dalla prima posizione delle singole graduatorie e fino all'esaurimento delle stesse.

L'istruttoria tecnico amministrativa valuterà nel merito la documentazione allegata, la corrispondenza tra la situazione strutturale aziendale dichiarata in PMA e quella riscontrata in loco a seguito degli accertamenti aziendali, la congruità dei dati produttivi ed economici dichiarati in situazione ante e post investimenti e dei costi unitari riportati nell'allegato computo metrico estimativo degli interventi da realizzare e definirà il volume complessivo degli investimenti ammissibili agli aiuti e l'importo complessivo dell'aiuto in conto capitale concedibile per tali investimenti. Si evidenzia che tutti i dati strutturali, produttivi ed economici dell'azienda dichiarati nel PMA presentato non potranno essere variati in nessun caso dall'incaricato dell'istruttoria tecnico-amministrativa dell'istanza. Quest'ultimo, pertanto, potrà valutare positivamente o negativamente il PMA esclusivamente in relazione ai dati strutturali, produttivi ed economici dichiarati nel PMA in considerazione di quanto riscontrato nel corso degli accertamenti effettuati in azienda.

In caso di istruttoria negativa il richiedente sarà escluso dalla graduatoria di ammissibilità; di tanto sarà data comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai fini della presentazione di eventuale ricorso entro il termine di trenta giorni a partire dalla data della comunicazione.

8.4 Concessione del contributo

La concessione dell'aiuto in conto capitale o in conto interessi è formalizzata, a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, nel rispetto delle graduatorie regionali approvate e delle relative risorse finanziarie assegnate alle stesse. La formalizzazione avviene con apposito provvedimento dirigenziale per ognuno degli aventi diritto, nel quale saranno dettagliatamente specificate le modalità di concessione degli aiuti ed il termine massimo per la conclusione dei lavori e degli interventi previsti nel piano di miglioramento aziendale.

In caso di rinuncia da parte del titolare del progetto o di revoca da parte dell'Amministrazione concedente, oppure per sopraggiunte ulteriori disponibilità finanziarie, si procederà al finanziamento di altri progetti mediante scorrimento della relativa graduatoria di ammissibilità.

9. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI ED EROGAZIONE DELL'AIUTO PUBBLICO

9.1 Interventi con aiuto in conto capitale

Il soggetto destinatario del contributo in conto capitale dovrà chiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione di approvazione del PMA e di impegno dell'aiuto pubblico concesso, l'anticipazione del contributo in conto capitale nella misura massima del 60% dello stesso, previa presentazione di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari al 110% dell'anticipazione concedibile. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata rispettivamente da banche o da imprese di assicurazione ai sensi dell'art.1 della legge 348/82 e del decreto legislativo n.175/95; le imprese di assicurazione devono essere comprese nell'elenco autorizzato all'esercizio del ramo cauzioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La fideiussione sarà svincolata ad effettiva utilizzazione dell'anticipazione unitamente alla corrispondente quota di competenza del soggetto destinatario, comprovata dalla presentazione dei relativi documenti giustificativi di spesa quietanzati nonché dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento tramite lo specifico conto corrente dedicato.

A dimostrazione dell'avvenuto utilizzo dell'anticipazione erogata, unitamente alla quota di competenza del soggetto destinatario, potrà essere richiesta una ulteriore anticipazione nella misura massima del 20% del contributo concesso previa presentazione di una "fideiussione buon fine", bancaria o assicurativa, di importo pari al restante 40% di contributo pubblico concesso da svincolarsi ad ultimazione delle opere ammesse a finanziamento, dopo l'accertamento di regolare esecuzione delle stesse e il pagamento del saldo del contributo pubblico concesso. Relativamente allo stato di

avanzamento dei lavori da presentare ai fini della liquidazione dell'ulteriore anticipazione è consentita la presentazione di "autocertificazione" analitica delle spese effettivamente sostenute a fronte di lavori ed acquisti previsti in progetto, conformemente realizzati ed in regola con le vigenti normative urbanistiche, ambientali, idrogeologiche, etc (concessioni, autorizzazioni, nulla osta, pareri, etc). Tale autocertificazione deve essere sottoscritta dal destinatario degli aiuti e dal direttore dei lavori, qualora previsto dalla tipologia dei lavori ammessi ai benefici, e suffragata dai relativi documenti giustificativi di spesa nonché dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento tramite lo specifico conto corrente dedicato.

Il saldo del contributo in conto capitale sarà erogato ad ultimazione dei lavori e degli acquisti e previo accertamento finale di regolare esecuzione.

Le erogazioni del contributo concesso (anticipazioni e saldo) dovranno essere effettuate esclusivamente mediante accredito su specifico "conto dedicato" bancario intestato al destinatario degli aiuti. Tale conto deve essere acceso esclusivamente per effettuare tutte le operazioni contabili attinenti alla realizzazione degli interventi ammessi ai benefici ed al relativo aiuto pubblico concesso.

Il richiedente, pertanto, dovrà accendere tale conto prima dell'inizio dei lavori relativi agli interventi per i quali è stata fatta richiesta di finanziamento. Le coordinate bancarie del conto dedicato dovranno essere comunicate al Settore Agricoltura - Ufficio Strutture obbligatoriamente con la richiesta di erogazione dell'anticipazione.

9.2 Interventi con aiuto in conto interessi

Nel caso di richiesta di aiuto in conto interessi, mediante stipula di un mutuo di miglioramento fondiario a tasso agevolato con l'istituto bancario prescelto, copia della determinazione dirigenziale di approvazione del PMA e di impegno dell'aiuto pubblico concesso sarà inviata anche all'istituto bancario, affinché questo attivi le proprie procedure per la stipula dell'atto condizionato di mutuo.

La banca completato il proprio iter procedurale, comprendente anche la valutazione del merito creditizio, comunica alla ditta beneficiaria e all'Ufficio Strutture del Settore Agricoltura, l'esito della propria istruttoria entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di impegno dell'aiuto pubblico. In caso di esito positivo l'istituto bancario emetterà nulla osta entro il termine predetto e tale emissione consentirà la stipula del contratto condizionato di mutuo e l'erogazione dell'anticipazione pari al 40% dell'intero importo concesso a mutuo.

Ulteriore erogazione, fino all'80% dell'importo concesso a mutuo, potrà essere disposta a seguito di presentazione dello stato di avanzamento lavori con le stesse modalità riportate al precedente paragrafo 9.1.

Il saldo finale sarà erogato, a seguito di accertamento di regolare esecuzione delle opere, al momento della stipula del contratto definitivo di mutuo.

Le erogazioni del mutuo concesso (anticipazioni e saldo) dovranno essere effettuate esclusivamente mediante accredito su specifico "conto dedicato" bancario intestato al destinatario degli aiuti. Tale conto deve essere acceso esclusivamente per effettuare tutte le operazioni contabili attinenti alla realizzazione degli interventi ammessi ai benefici ed al relativo aiuto pubblico concesso.

Il richiedente, pertanto, dovrà accendere tale conto prima dell'inizio dei lavori relativi agli interventi per i quali è stata fatta richiesta di finanziamento. Le coordinate bancarie del conto dedicato dovranno essere comunicate al Settore Agricoltura - Ufficio Strutture obbligatoriamente con la richiesta di erogazione dell'anticipazione.

In caso di esito negativo dell'istruttoria bancaria la ditta beneficiaria dovrà comunicare all'Ufficio Strutture del Settore Agricoltura entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della banca, pena la decadenza dai benefici concessi, la scelta di altro istituto bancario con il quale stipulare il mutuo oppure di voler optare per la concessione dell'aiuto in conto capitale anziché in conto interessi.

9.3 Termine di ultimazione dei lavori

Il termine di ultimazione dei lavori non potrà essere superiore a 15 (quindici) mesi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta approvazione del piano di miglioramento aziendale e di impegno del relativo aiuto pubblico concesso. Per giustificati motivi può essere concessa una sola proroga al termine di ultimazione delle opere per un periodo massimo di tre mesi.

In caso di revoca del contributo per il mancato rispetto dei termini di esecuzione, il destinatario della concessione del contributo dovrà restituire le somme eventualmente riscosse aumentate degli interessi legali maturati dal giorno della riscossione a quello dell'effettivo soddisfo.

9.4 Varianti

Per quanto riguarda le varianti, i progetti ammessi a finanziamento non potranno essere oggetto di varianti sostanziali che possano comportare una modifica dei requisiti e dei parametri economici in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento nella graduatoria di ammissibilità.

Tutte le varianti, ascrivibili alla categoria degli "adattamenti tecnici ed economici", quali modesti adattamenti tecnici anche con leggere variazioni di costo che non comportino cambiamenti nei processi di produzione e negli obiettivi iniziali, saranno decisi responsabilmente dal progettista e/o dal direttore dei lavori a condizione che l'investimento riguardi la stessa tipologia di opere e di macchinari, sia mantenuto lo stesso livello tecnologico ed eventuali nuovi preventivi siano stati sottoposti alle procedure di cui al paragrafo 3.2 - Determinazione dei costi.

Tutte le variazioni apportate al progetto dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione tecnica a corredo degli atti di contabilità finale dei lavori.

Le varianti relative agli "adattamenti tecnici ed economici", se conformi ed ammissibili, saranno approvate in via consuntiva direttamente dal tecnico incaricato degli accertamenti finali di regolare esecuzione.

Eventuali varianti che, per motivi non individuabili al momento della domanda e/o per sopravvenute cause di forza maggiore, vanno a modificare sostanzialmente solo alcune opere ammesse devono essere comunicate dal soggetto destinatario degli aiuti e preventivamente autorizzate dal soggetto preposto all'istruttoria tecnica amministrativa delle istanze.

In tutti i casi, le varianti saranno approvate solamente in linea tecnica, fermo restando l'importo dell'investimento originario ammesso ai benefici. Eventuali maggiori spese, rispetto all'importo complessivo dell'investimento approvato, saranno a totale carico del soggetto destinatario dell'aiuto.

9.5 Accertamenti di regolare esecuzione delle opere

Entro il termine fissato per l'ultimazione dei lavori nel provvedimento di concessione del contributo i beneficiari degli aiuti dovranno inoltrare al soggetto che sarà indicato nel medesimo provvedimento la richiesta di accertamenti finali di regolare esecuzione. A tale richiesta dovrà essere allegata la documentazione tecnica ed amministrativa di rito che sarà, comunque, elencata nel predetto provvedimento di concessione. Si evidenzia che alla richiesta va allegata la documentazione attestante la regolare esecuzione degli interventi in relazione alle vigenti normative urbanistiche, edilizie, ambientali, idrogeologiche, etc (concessioni, autorizzazioni, nulla osta, pareri, etc), pena la decadenza dai benefici concessi.

Il progetto si intenderà ultimato quando tutte le spese relative agli investimenti, giustificate con fatture debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative lettere liberatorie, saranno state effettivamente pagate dal destinatario degli aiuti. Per quanto attiene la modalità di pagamento delle spese si evidenzia che non sono consentiti pagamenti per contanti e, pertanto, ogni pagamento dovrà essere suffragato da movimenti contabili desumibili da estratto conto riferito a specifico "conto dedicato" bancario intestato al beneficiario degli aiuti. Tale conto deve essere acceso esclusivamente per la realizzazione degli interventi ammessi ai benefici e sullo stesso deve essere accreditata ogni erogazione dell'aiuto pubblico concesso nonché le risorse finanziarie a carico dell'imprenditore che concorrono,

quale quota privata, alla definizione del costo totale sostenuto per la realizzazione degli interventi.

10. CONTROLLI E ISPEZIONI

In ogni fase e stadio del provvedimento, l'Unione Europea, lo Stato Italiano e la Regione Puglia possono disporre controlli e ispezioni sui soggetti che hanno chiesto le agevolazioni pubbliche, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni medesime e la regolarità dei procedimenti.

I controlli saranno attivati anche dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione e comunque entro i tempi stabiliti dall'obbligo di mantenimento della destinazione delle opere finanziate.

11. REVOCHE DEI CONTRIBUTI

Qualora i beneficiari risultassero inadempienti anche ad una sola delle prescrizioni ed obblighi previsti nei provvedimenti regionali di concessione dei contributi e nelle procedure tecniche e amministrative di attuazione del P.O.R. Puglia 2000 - 2006 , Fondo FEOGA - Sez. Orientamento, nonché delle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, sarà adottato provvedimento amministrativo di revoca dell'intero contributo concesso, con conseguente recupero delle somme già erogate, aumentate degli interessi legali nel frattempo maturati.

12. RINVIO ALLE PROCEDURE GENERALI

Per quanto non espressamente riportato nel presente bando si rimanda alla apposita scheda di Misura n. 4.3 del CdP del POR Puglia 2000- 2006, con relativi allegati, pubblicata nel BURP n 30 del 16 febbraio 2001, e alle successive modificazioni apportate dal Comitato di Sorveglianza.

13. AZIONI DIVULGATIVE

Eventuali chiarimenti e specificazioni potranno essere richiesti presso l'Assessorato Regionale Agricoltura - Ufficio Strutture al Responsabile della Misura 4.3 dott. Giuseppe D'Onghia ed agli sportelli informativi sotto indicati, attivati presso:

- Assessorato Regionale Agricoltura - Settore Agricoltura - Lungomare N. Sauro 45/47 - Bari
dott.ssa Mariateresa D'Arcangelo e dott.ssa Rosa Fiore (tel. 0805405296/5199);
- Ispettorato Provinciale Agricoltura di Bari - Lungomare N. Sauro n.45/47- Bari
dott. Giovanni Battista Ciaravolo e p.a. Vito Di Pierro (tel. 080 5405278/5190);
- Ispettorato Provinciale Agricoltura di Brindisi - Via Pacuvio n.25 - Brindisi
dott. Giovanni D'Agnano e dott. Cosimo Cavallo (tel.0831 595622/21);
- Ispettorato Provinciale Agricoltura di Foggia - Piazza Giordano n. 30 - Foggia
dott. Matteo Borrelli e dott. Michele De Nittis (tel.0881 706532/47);
- Ispettorato Provinciale Agricoltura di Lecce - Via Aldo Moro - Lecce
dott. Giuseppe Marti e p.a. Sante Mazzotta (tel.0832 373416/48);
- Ispettorato Provinciale Agricoltura di Taranto - Via Dante n.33 - Taranto
dott.Vito Filippo Ripa e dott.ssa Antonia Colapietro (tel.099 7307517/45)

14. AZIONI INFORMATIVE E PUBBLICITARIE

I destinatari dei contributi sono obbligati ad attuare le azioni informative e pubblicitarie sui finanziamenti comunitari, statali e regionali ottenuti, a mezzo di appositi cartelloni ben visibili da esporre in cantiere.